

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2007

Parte I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2007 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree Funzionali A, B e C in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa, nonché, ai fini della attribuzione della posizione super di cui al successivo art. 6, al personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. Per detto ultimo personale si applica comunque quanto previsto al comma 4 del successivo art. 6 concernente l'attribuzione della posizione super.

Art. 2 (Ammontare del fondo)

Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 dell'esercizio finanziario 2007, è pari a complessivi € 105.789.142,00 al lordo degli oneri datoriali. Tale somma comprende la quota destinata alla incentivazione del personale civile a seguito dell'intensificata attività di supporto alle FF.AA. impiegate nelle missioni internazionali di cui all'art. 4 bis della legge 18 marzo 2005, n. 37.

Art. 3 (Finanziamento dei Percorsi Formativi)


1. Le parti confermano gli stanziamenti previsti all'art. 3 CCNI 14.11.2006 sul FUA dell'anno 2006, pari a complessivi € 15.307.526,00 al lordo datoriale a suo tempo quantificati con riferimento agli stipendi tabellari in vigore dal 31.12.2005 in applicazione del CCNL 21.4.2006 Comparto Ministeri, fermo restando che a seguito della verifica annuale le somme che si prevederà di non poter utilizzare entro il 2007, saranno destinate ad incrementare il Fondo Unico di Sede di cui al successivo art. 20.
2. A tal fine rammentano come segue la composizione dei contingenti previsti per i passaggi economici all'interno delle aree funzionali:

da C2 a C3:	117 unità
da C1 a C2:	147 unità
da B2 a B3:	1.377 unità
da B1 a B2:	8.182 unità
totale	9.823 unità

Ottavio Milani




Giuseppe



Lucio

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

Art. 4
(Determinazione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa è determinato nella medesima proporzione dell'anno 2006 tra l'ammontare complessivo del Fondo dell'Agenzia e l'ammontare complessivo del FUA della Difesa.
2. Tale proporzione, pari al 4,57%, applicata all'ammontare del FUA 2007, consente di determinare l'ammontare del Fondo dell'AID, nella misura di € 4.834.742,00.
3. La predetta quota sarà integrata in sede di ripartizione delle ulteriori somme che confluiranno nel FUA di cui è cenno al successivo art. 21, di una ulteriore somma pari a quella necessaria ad assicurare alle Unità Produttive dell'AID un Fondo Unico di Sede pro capite medio, pari a quello riconosciuto agli Enti della Difesa.
4. Dal predetto accantonamento non può essere considerato disponibile l'importo di € 85.482,00, corrispondente all'ammontare della spesa relativa al personale comunque in servizio presso le Unità Produttive dell'AID, che alla data del 1° gennaio 2007 risulta essere inquadrato in una posizione economica super.
5. Pertanto, l'importo effettivo da stralciare dal FUA per la costituzione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa è pari ad € 4.749.260,00 al lordo datoriale.
6. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. assegnerà compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Art. 5
(Incrementi di spesa)

Le parti, preso atto della sostanziale invarianza della spesa prevista per le varie indennità fin dal 1999, anno di costituzione del FUA, convergono di incrementare nella misura del 10% gli accantonamenti previsti nel precedente anno 2006 per le Posizioni Economiche Super, le Posizioni Organizzative, le Particolari Posizioni di Lavoro e i Turni, rispettivamente disciplinati ai successivi articoli.

Parte II
POSIZIONI ECONOMICHE SUPER

Art. 6
(Criteri per l'attribuzione delle posizioni super)

1. Relativamente alle posizioni Super, le parti in via preliminare rammentano e confermano, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, gli Accordi degli anni precedenti che hanno previsto che tale posizione sia attribuita:
 - I) ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2[^] e 3[^] qualifica funzionale) in servizio senza demerito;
 - II) ai dipendenti della posizione economica B3 (ex 6[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito, di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione B3 o nella ex 6[^] qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;
 - III) ai dipendenti della posizione economica C1 (ex 7[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione C1 o nella ex 7[^] qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;

Officineri Meas
Luord

Brecci

22

FUP

- IV) ai dipendenti della posizione economica C3 (ex 9^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito e una anzianità di almeno 3 anni maturata nella stessa posizione C3 o nella ex 9^a qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale.
2. Alla definizione delle graduatorie, con i criteri che vengono rispettivamente riportati per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S negli Allegati 1, 2, 3 e 4, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, concorrono, pertanto, tutti coloro che alla data del 31.12.2006 hanno maturato i prescritti requisiti.
 3. Le parti ribadiscono, in applicazione dell'art. 9, comma 5 bis, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, inserito dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, che a decorrere dal 1° gennaio 2004 il personale civile della Difesa chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa concorrere all'attribuzione della posizione super valutando, a tal fine, il servizio prestato.
 4. Le parti concordano che il personale destinatario della indennità accessoria di diretta collaborazione, appartenente alle aree funzionali A, B e C del comparto Ministeri e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, possa concorrere all'attribuzione della posizione super in base ai criteri sopra indicati, in quanto detta indennità non è sostitutiva della posizione super.
 5. Le parti concordano che a partire dal 1° gennaio 2007 vengano applicati, ai fini della compilazione delle graduatorie per il riconoscimento della posizione Super, i seguenti criteri:

Requisiti di accesso

- Ai fini della valutazione delle anzianità previste, sia per i periodi di servizio presso le Amministrazioni dello Stato che per i periodi di inquadramento nelle posizioni economiche e corrispondenti ex qualifiche funzionali, utili per il conseguimento della posizione super, devono intendersi i soli periodi di ruolo, prendendo a riferimento sempre e comunque la decorrenza economica.

Valutazione dei servizi:

- Ai fini della determinazione del punteggio vengono valutati esclusivamente il servizio, gli incarichi ed i corsi svolti in posizione di ruolo presso l'Amministrazione Difesa in qualità di dipendente civile.

Valutazione degli incarichi:

- Ai fini del punteggio da attribuire agli incarichi, le parti concordano che devono essere valutati i soli incarichi di titolare debitamente documentati con atti di data certa e non quelli di sostituto. Detti incarichi dovranno essere riferiti esclusivamente a quelli svolti nella posizione economica che consente la progressione super. I relativi periodi non si cumulano con quelli inerenti i servizi di ruolo comunque prestati.

Valutazione dei corsi:

- Ai fini del punteggio da attribuire ai corsi, le parti concordano che devono essere valutati i soli corsi debitamente documentati con attestati di data certa, svolti esclusivamente nella posizione economica che consente la progressione super.

Art. 7

(Modifica dei requisiti per l'attribuzione della posizione B3 super)

Le parti prendono atto che i dipendenti in possesso del requisito di cinque anni di permanenza nella posizione B3, utile per il riconoscimento della posizione super, è inferiore al numero di posti disponibili.

Al fine di coprire per intero la disponibilità di posti, le parti concordano di ridurre da cinque a tre gli anni di anzianità richiesta nella posizione economica B3, in tal senso confermando anche per il 2007 la modifica apportata con il CCNI sul FUA 2006.


Si rammentano a tale proposito i criteri richiamati al precedente art. 6.

Ottaviani Mauro



Bucchi





Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

Art. 8

(Decremento del contingente di posizioni A1S al 1° gennaio 2007)

Le parti, considerato che la posizione super deve essere attribuita con decorrenza 1° gennaio 2007 ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^a e 3^a qualifica funzionale) che nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006 hanno maturato i requisiti richiesti, prendono atto che il contingente di n. 2.610 unità di personale A1 Super determinatosi con il precedente Accordo, è riconfigurato, a seguito dei nuovi riconoscimenti e delle cessazioni dal servizio, in complessive n. 2.500 unità.

Art. 9

(Automatica riconfigurazione del contingente di posizione B3S)

1. Le parti, preso atto che il numero dei dipendenti appartenenti all'Area A non ancora beneficiario della Posizione Economica Super ha natura assolutamente residuale e che gli ulteriori aspiranti alla posizione A1 Super sono comunque in numero inferiore alle cessazioni dal servizio che si registrano annualmente nella medesima posizione economica, convengono di incrementare anche per il 2007 il contingente del personale B3 Super, di un numero di unità economicamente equivalente alle posizioni A1 super, resesi disponibili a qualsiasi titolo nell'anno precedente.
2. Al fine di mantenere inalterata la spesa per le posizioni super definita nei precedenti accordi, le parti convengono, tenuto conto che il rapporto esistente tra il costo di una posizione A1S e quello di una posizione B3S è pari al coefficiente 0,50, che il contingente di posizioni economiche B3 super, già determinato in n. 369 unità, sia incrementato in tale ragione rispetto al numero di posizioni A1S non attribuibili.
3. Per tanto il contingente B3 Super viene incrementato di n. 55 unità a fronte di n. 110 unità di posizione A1S non attribuibili, raggiungendo per l'anno 2007 complessive n. 424 unità.

Art. 10

(Costituzione di un separato contingente per le posizioni super)

1. Al fine di ripristinare la consistenza numerica dei contingenti di posizione economica "Super" originariamente previsti per il personale civile della Difesa, le parti stabiliscono che siano costituiti separati contingenti di posizioni Super, riservati al personale proveniente da altre Amministrazioni a seguito di processi di mobilità, al quale sia stata riconosciuta l'anzidetta posizione Super in base al maturato economico presso le Amministrazioni di provenienza.
2. Tale separato contingente ammonta, al 1° gennaio 2007, a complessive n. 63 unità, per una spesa complessiva di € 75.496,00 e si compone come segue:

B3 super	9
C1 super	49
<u>C3 super</u>	<u>5</u>
Totale	63

Art. 11

(Incremento della spesa per le Posizioni Economiche Super)

Premesso che non possono essere considerate utili le somme relative agli accantonamenti per le Posizioni Super degli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, le parti, tenuto conto degli incrementi previsti al precedente art. 5 (pari ad Euro 377.704,00) e della costituzione di un separato contingente di cui al precedente art. 10, prendono atto che la spesa complessiva per

Ottaviano Meano
 Meano






le Posizioni Economiche Super a carico del FUA 2007 ammonta complessivamente ad € 1.330.165,00, come di seguito esplicitato:

• Accantonamenti 2000/2004	€	876.965,00
• Separato contingente	€	75.496,00
• <u>Incremento 2007</u>	€	<u>377.704,00</u>
• Totale	€	1.330.165,00

Art. 12

(Incremento dei contingenti delle Posizioni Economiche Super)

1. Le parti, in base all'incremento di € 377.704,00 previsto al precedente art. 11, concordano di aumentare del 10% i contingenti delle Posizioni Economiche C3 Super e C1 Super, nonché, fino alla concorrenza della spesa a tal fine destinata, il contingente di Posizione Economica B3 Super, per adeguare la proporzione dello stesso alla attuale dotazione organica della Posizione B3.
2. I contingenti delle Posizioni Super sono pertanto incrementati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle seguenti unità:

• B3 super	172
• C1 super	76
• <u>C3 super</u>	<u>12</u>
• Totale	260

Art. 13

(Rideterminazione dei contingenti di posizioni A1S, B3S, C1S e C3S)

1. Le parti, considerato che l'accantonamento operato al precedente art. 4 per le esigenze del costituendo Fondo di Agenzia comprende la quota relativa alle posizioni super esistenti al 1° gennaio 2007 presso le Unità Produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano, fermi restando i contingenti determinati con i precedenti accordi, salvo la costituzione di un separato contingente per il personale proveniente da altre Amministrazioni (art. 10), l'incremento della spesa e dei contingenti (artt. 11 e 12), il decremento del contingente A1 Super (art. 8), nonché l'automatica riconfigurazione del contingente B3 Super (art. 9), di articolare per l'anno 2007 i contingenti di posizioni A1S, B3S, C1S e C3S come segue:


	A1 super	B3 super	C1 super	C3 super
Contingenti Difesa	2.431	419	738	119
Agenzia Industrie Difesa	69	5	20	1
Separato contingente	0	9	49	5
<u>Incremento 2007</u>	<u>0</u>	<u>172</u>	<u>76</u>	<u>12</u>
Contingenti complessivi	2.500	605	883	137

2. Detti contingenti verranno reintegrati di un numero di unità pari a quello dei destinatari cessati a qualsiasi titolo nell'anno 2006.

Art. 14

(Segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super 2007)


Relativamente all'invio dei dati concernenti le segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super per l'anno 2007 (requisiti al 31.12.2006) la Direzione Generale per il Personale Civile impartirà le disposizioni del caso in modo tale da assicurare l'esame degli stessi.

Ottaviani Mauro 



Bracon 

FUP 



Parte III
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 15

(Conferma dei criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative e rideterminazione dei contingenti e della indennità)

1. Le parti, nelle more della introduzione in sede di rinnovo contrattuale di comparto di una nuova disciplina per le posizioni organizzative previste dall'art. 18 CCNL 16.2.1999, confermano per l'anno 2007 i criteri previsti dai precedenti accordi integrativi. A tal fine si rinvia alla disciplina contenuta nella scheda in allegato 5 al presente Accordo.
2. Considerato l'incremento di spesa per le Posizioni Organizzative previsto al precedente art. 5, viene accantonata la somma di € 2.747.948,00.
3. Al fine di ripristinare una adeguata differenziazione economica tra gli importi della indennità di posizione organizzativa e consentire il riconoscimento di nuove posizioni emerse a seguito del processo di civilizzazione dell'A.D., le parti concordano che l'incremento di spesa per l'anno 2007 sia utilizzato per rimodulare dal 1° gennaio sia il contingente che gli importi della relativa indennità come di seguito indicato:

	unità		importi
➤ C3 reggenti/coordinatori	16	€	2.233,00
➤ C3	165	€	1.633,00
➤ C2	624	€	1.333,00
➤ C1	904	€	1.033,00
totale	1.709		

4. Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi a compiti di istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti della normativa di comparto e di amministrazione.
5. Le parti, al fine di adeguare i risultati della ricognizione operata nel 2006 alle esigenze dell'anno 2007, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa, convengono di riconoscere, in sostituzione alle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2007, altrettanti incarichi della medesima posizione economica risultati coperti nell'anno.
6. A tal fine saranno remunerati, in via prioritaria gli incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2006 con onere a carico del FUS, per i quali si sia accertata la rispondenza alla normativa di comparto e di amministrazione ai sensi dell'art. 21 CCNI FUA 2006 e, in via subordinata, le nuove posizioni che gli Organi di Vertice avranno segnalato in sostituzione alle posizioni soppresse o vacanti per l'intero anno.
Nel procedere alle suddette sostituzioni delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2007, le parti concordano di applicare, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. medesima posizione economica;
 - b. medesimo Ente;
 - c. medesima Forza Armata;
 - d. maggiore anzianità nella posizione economica del titolare (considerata dalla decorrenza economica dell'inquadramento);
 - e. maggiore anzianità anagrafica del titolare.

Ottavio Villani

Bruno

GG

FP

Luca

SP

7. Le quote delle indennità non corrisposte relative a periodi di vacanza per una parte dell'anno, non possono confluire nel FUS del singolo Ente bensì rimangono nella disponibilità del FUA per la successiva destinazione al FUS di cui al successivo art. 20.

Parte IV
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO

Art. 16
(Particolari posizioni di lavoro)


1. Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, già riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da 6 a 13), provvedono di seguito a riportarne la tipologia, anche denominandole "particolari posizioni di lavoro":
 - a) sede disagiata,
 - b) rischio radiologico e indennità professionale,
 - c) rischio - anche per operatori subacquei -,
 - d) bonifica campi minati,
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi,
 - f) mansione ai centralinisti non vedenti,
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.),
 - h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.
2. Per effetto dell'incremento degli accantonamenti previsti dal precedente art. 5 per retribuire le citate posizioni di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2007, i valori tabellari al lordo degli oneri a carico del lavoratore delle correlate indennità sono aumentati del 10% rispetto alle misure in vigore nel 2006. I nuovi valori sono riportati negli allegati al presente accordo relativi a dette indennità (vedi allegati dal n. 6 al n. 13).

Art. 17
(Turni)

1. In via preliminare le parti convengono che i turni relativi ai servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, siano integralmente a carico del FUA.
2. Per effetto dell'incremento degli accantonamenti previsti dal precedente art. 5 per retribuire i turni a decorrere dal 1° gennaio 2007, i valori tabellari al lordo degli oneri a carico del lavoratore della correlata indennità sono aumentati del 10% rispetto alle misure in vigore nel 2006. I nuovi valori sono riportati nell'allegato 14 al presente accordo.
3. In deroga a quanto stabilito all'articolo 19 comma 3 lettera c) le maggiori esigenze di turni nel corso dell'anno 2007, connesse a fattispecie diverse dalla guardiania svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 18
(Reperibilità)

1. In via preliminare le parti convengono che la reperibilità relativa ai servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, sia integralmente a carico del FUA.

Ottavio Mauro 



Bucconi 



FUA 



2. Per quanto riguarda, invece, la reperibilità correlata a servizi diversi dalla guardiania come specificati al comma 1, le parti, ritenendo che la stessa debba essere retribuita con il FUS a disposizione del singolo Ente interessato, concordano di procedere ad una specifica assegnazione di una quota di maggiorazione del FUS prendendo a riferimento, salvo minori esigenze, l'importo richiesto nel 2006. La quota di maggiorazione del FUS sarà pertanto riconosciuta qualora detta richiesta sia superiore al 10% dello stanziamento spettante per il FUS 2007 (pari all'importo medio pro capite al lordo degli oneri a carico del lavoratore indicato al successivo art. 20, moltiplicato per il numero delle presenze al 1° gennaio del precedente anno 2006 nel medesimo Ente). Detta maggiorazione verrà quindi riconosciuta esclusivamente per la parte eccedente tale limite del 10%. L'importo da assegnare a ciascun Ente con il criterio anzidetto sarà indicato in apposito elenco, di cui è menzione al successivo art. 19, comma 2.
3. In deroga a quanto stabilito all'articolo 19 comma 3 lettera c), ulteriori maggiori esigenze di reperibilità nel corso dell'anno 2007 connesse a fattispecie diverse dalla guardiania svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.
4. I valori tabellari della indennità di reperibilità di cui all'allegato 15 al presente accordo, previsti dal CCNL 12 gennaio 1996 e dai precedenti accordi sul FUA, rimangono invariati.



Art. 19




(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità)

1. Tenuto conto degli incrementi previsti al precedente art. 5 rispetto agli stanziamenti allo stesso titolo stabiliti con il CCNI sul FUA 2006, le parti, per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2007, stabiliscono di accantonare le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	importi netto datoriale	importi lordo datoriale
➤ particolari posizioni di lavoro	€ 3.315.749,81	€ 4.400.000,00
➤ turni	€ 6.217.030,90	€ 8.250.000,00
➤ reperibilità	€ 2.637.528,26	€ 3.500.000,00

2. In base alle segnalazioni degli Enti la D.G. per il personale civile elaborerà appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.
3. In base all'accantonamento effettuato ai sensi del precedente comma 1 si potranno verificare, in relazione alle segnalazioni recepite con i citati elaborati, alle effettive esigenze riscontratesi con il consuntivo di fine anno 2007, nonché all'accantonamento operato con il presente accordo, i seguenti casi:
 - a. esigenze effettive minori di quelle segnalate: la differenza costituisce anticipo del fus dell'ente interessato. Si richiama in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del direttore dell'ente ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni, i turni, la reperibilità;
 - b. esigenze effettive pari o superiori a quelle segnalate, ma pur sempre inferiori ai singoli accantonamenti: sono finanziate nei limiti del rispettivo accantonamento; ciò che residua rimane nella disponibilità del FUA;
 - c. esigenze effettive superiori al singolo accantonamento: sono finanziate con ciò che residua nel FUA dagli altri accantonamenti, ovvero, data l'esiguità della spesa, con le ulteriori somme che confluiranno nel FUA a seguito dell'assestamento di bilancio, di cui è cenno al successivo art. 21

Parte V
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 20
(Fondo Unico di Sede - FUS -)

1. Quanto residua del FUA a seguito dei precedenti accantonamenti risulta pari ad € 65.504.243,00. Tale importo verrà utilizzato per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio dal 1° gennaio 2007. L'importo medio pro capite che ne consegue è pari rispettivamente a:
 - € 1.937,94 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad € 1.460,39 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di lavoro, del personale in posizione di permesso sindacale e distacco retribuito - che pertanto deve essere considerato alla stregua del personale in servizio -, nonché del personale destinatario delle posizioni economiche super e/o delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
3. Le parti, al fine di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi decurtazioni del FUS nei casi in cui, per la sua corresponsione, concorra quale elemento di valutazione la presenza in servizio. Detti casi sono:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'A.D.
 - d. assenza per donazione di sangue
 - e. assenza ai sensi della legge n. 104/92
 - f. astensione obbligatoria per maternità
 - g. assenza connessa a terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, CCNL 16.5.1995).
4. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 3.

Parte VI
ULTERIORI SOMME DEL F.U.A.

Art. 21
(Ulteriori somme disponibili, indennità di mobilità e particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 105.789.142,00 sul cap. 1375 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A 2007 (si richiamano in proposito le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nell'anno precedente e le risorse denominate "variabili", nonché la quota relativa ai risparmi di gestione dell'anno precedente), convengono che dalle ulteriori somme che perverranno al Fondo verrà stralciata, per assicurare le finalità previste dall'art. 4, comma 3, della presente intesa, una somma per integrare il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa.
2. Le parti convengono altresì che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2007, considerata l'esiguità dell'importo quale indennità di mobilità di cui all'allegato 16 del

Albera

Bressan

AS

FUS

Med

presente Accordo, venga attinta dalla parte residua delle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A..

3. Analogamente si provvederà, tenuto conto della esiguità delle necessarie risorse, attingendo a tali ulteriori somme per l'eventuale finanziamento, ai sensi della lettera c) comma 3 del precedente art. 19, di nuove ulteriori richieste di turni e reperibilità connesse soltanto a servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, nonché di particolari posizioni di lavoro ricomprese in quelle disciplinate dall'art. 16 del presente Accordo, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, indennità professionale, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco, distruzione armi chimiche.

Art. 22

(Incrementi del Fondo Unico di Sede)

Al termine delle operazioni di cui ai precedenti articoli, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni Ente quale incremento del Fondo Unico di Sede (FUS), con il meccanismo previsto al precedente art. 20.

Parte VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Variazione delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)

1. Le parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.
2. Le parti considerano che le variazioni, delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e della reperibilità, rappresentano nell'anno una parte minima degli stanziamenti a carico del FUA, e preso atto della gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

Art. 24

(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 17) nel quale vengono riportati, anche al netto dei contributi del datore di lavoro, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono.

Art. 25

(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 6)
2. criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (artt. 6 e 7)
3. criteri per l'attribuzione della posizione economica C1S (art. 6)
4. criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (art. 6)
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2007 (art. 15)

Officiale Mauro
Lucid

Bucconi

LL
FUA

6. indennità per sede disagiata (art. 16)
7. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 16)
8. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 16)
9. indennità per bonifica dei campi minati (art. 16)
10. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 16)
11. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 16)
12. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 16)
13. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 16)
14. indennità per turni (art. 17)
15. indennità per reperibilità (art. 18)
16. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 21)
17. distribuzione delle somme disponibili 2007 (art. 24)

Art. 26
(modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2006.

- Allegato 1: criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 6)
- Allegato 2: criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (artt. 6 e 7)
- Allegato 3: criteri per l'attribuzione della posizione economica C1S (art. 6)
- Allegato 4: criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (art. 6)
- Allegato 5: posizioni organizzative (art. 15)
- Allegato 6: indennità per sede disagiata (art. 16)
- Allegato 7: rischio radiologico ed indennità professionale (art. 16)
- Allegato 8: indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 16)
- Allegato 9: indennità per bonifica dei campi minati (art. 16)
- Allegato 10: indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 16)
- Allegato 11: indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 16)
- Allegato 12: indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 16)
- Allegato 13: indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 16)
- Allegato 14: indennità per turni (art. 17)

Dette modifiche, al fine di agevolare la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi



C.G.I.L. F.P. Difesa

C.I.S.L. F.P.S. Difesa








U.I.L. P.A. Difesa

F.L.P. - Difesa

FEDERAZIONE INTESA

CONF. SAL./UNSA SIAD

R.d.B. - P.I.

12 LUG. 2007

Roma,